Silvia Vescuso
Antonio Porpora
Giacomo Guerriero

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Aspetti giuridici, tecnici e psicologici secondo il D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e la più recente normativa correlata alla luce della giurisprudenza, aggiornato con il Decreto del Fare e con i recenti requisiti per i formatori

Nel CD-Rom allegato tutta la normativa di riferimento

XII edizione

EPC EDITORE

INDICE GENERALE

Premessa 9

CAPITOLO 1
IL R.S.P.P. NEL NUOVO QUADRO NORMATIVO 23

1.1 A chi farlo fare 23
1.1.1 La designazione 23
1.1.2 I criteri ed i requisiti.....27
1.1.3 La disciplina transitoria 31
1.2 La responsabilità 34
1.2.1 Penale 35
1.2.2 Civile e professionale 50
1.2.3 La responsabilità amministrativa delle società (D.Lgs. 231/01) e i modelli esimenti.....56
1.3 La tutela assicurativa 61
1.4 La delega 64

CAPITOLO 2
I COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 73

2.1 I rapporti all'interno dell'azienda 74
2.1.1 Il Datore di Lavoro e le altre funzioni.....74

2.1.2 Il Medico Competente 78
2.1.3 I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e la riunione periodica 87
2.2 I rapporti all'esterno dell'azienda 92
2.2.1 Organi di Vigilanza prescrizione e sospensione 92
2.2.2 Enti di Controllo, Fornitori, Appaltatori e Lavoratori Autonomi 98
2.2.3 Organismi Paritetici 116
2.2.4 Enti pubblici di orientamento e consulenza 116
2.3 Formazione Lavoratori, Dirigenti e Preposti 118
2.4 La valutazione dei rischi: collaborazione o responsabilità? 125

CAPITOLO 3
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI:
MODELLI E METODOLOGIA PREVALENTI 131

3.1 Il documento di valutazione dei rischi 131
3.2 Individuazione dei rischi in azienda 144
Scheda per la valutazione dei rischi in azienda ospedaliera 146
Questionario per i lavoratori sui rischi specifici derivanti dall'attività lavorativa e dall'uso di VDT 150
3.3 Schede degli adempimenti in azienda 153
3.3.1 Valutazione dei rischi D.Lgs. 9/04/2008, n. 81 153
3.3.2 Ambienti sospetti di inquinamento e confinati 156
3.3.3 Contratto di appalto o contratto d'opera D.Lgs. 9/04/2008, n. 81 161
3.3.4 Dispositivi di protezione individuale - D.Lgs. 9/04/2008, n. 81 164
3.3.5 Piano di emergenza - D.Lgs. 9/04/2008, n. 81 171
3.3.6 Videoterminali - D.Lgs. 9/04/2008, n. 81 172

CAPITOLO 4
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ TECNICO AMMINISTRATIVE 175

4.1 Schede degli adempimenti in azienda 182
4.1.1 Ascensori 182
4.1.2 Sicurezza degli impianti 187
4.1.3 Impianti elettrici di messa a terra 189
4.1.4 Attrezzature di lavoro D.Lgs. 9/04/2008, n. 81 192

CAPITOLO 5
IL RUOLO DELLA FORMAZIONE NELLO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE 195

5.1 I soggetti abilitati alla formazione 197
5.2 I corsi di aggiornamento 199
5.3 I corsi per il datore di lavoro (art. 34 D.Lgs. 81/08) 199
5.4 Le lauree esonerate dai percorsi di formazione 200
5.5 Verifica della formazione 200
5.6 Registrazione della formazione 202

CAPITOLO 6
TECNICHE DI COMUNICAZIONE IN AZIENDA 203

6.1 La struttura 203
6.2 Gli assiomi della comunicazione 205
6.3 Gli ostacoli alla comunicazione 207
6.4 Conclusioni 211

CAPITOLO 7
STRESS E MOBBING 213

7.1 La valutazione dello stress lavoro correlato alla luce delle linee guida della Commissione Consultiva permanente 213
7.1.1 Quadro normativo di riferimento, finalità e struttura del documento 213
7.1.2 Definizioni e indicazioni generali 214
7.1.3 Metodologia 215
7.2 Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro correlato. Manuale ad uso delle aziende in attuazione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (INAIL) 217
7.3 Mobbing 290
7.3.1 La tipizzazione 298
7.3.2 La normativa 299
7.4 Le strategie di prevenzione del mobbing 302
7.5 Il recupero delle energie psicofische e la programmazione del loro impiego 305
7.6 Be safety: un nuovo approccio alla cultura della sicurezza 308
7.6.1 Il percorso metodologico 309
7.6.2 I riferimenti teorici 309
7.6.3 Le neuroscienze e la coerenza al modello proposto dal D.Lgs. 81/08 310
7.6.4 La scelta del gruppo di lavoro 311
7.6.5 Caratteristiche del Be Safety 311
7.6.6 Modello di intervento 312
7.6.7 Conclusione 313

CAPITOLO 8
SINTESI CONCLUSIVA 315

APPENDICE

- **Domande e risposte sul RSPP** 319
- **Domande e risposte sulle attrezzature di lavoro** 347
- **Schema per la designazione del RSPP** 351
- **Commento Accordi Conferenza Stato, Regioni del 21/12/2011** 356

BIBLIOGRAFIA 375

Tavola della giurisprudenza 381
Riferimenti normativi e di prassi 389

CONTENUTO DEL CD-ROM 393

Normativa e giurisprudenza di riferimento 393
Altra documentazione 398

Premessa

Il Legislatore comunitario ha delegato – azione non di esclusiva pertinenza del datore di lavoro – agli stati membri la definizione di un archetipo di Responsabile e di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, limitandosi a sancirne le funzioni.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea aveva censurato l'Italia [1] per non aver adempiuto a tale obbligo delegato. In particolare la Corte Europea aveva osservato che gli Stati membri hanno l'obbligo di disciplinare in modo chiaro e preciso i parametri per le competenze dei soggetti responsabili delle attività di prevenzione e protezione (diversamente da quanto previsto nei commi 9 e 11 dell'art. 8, D.Lgs. 626/94, che rimettono all'autorità ministeriale la facoltà di stabilire le regole e prevedono l'obbligo dei datori di lavoro di comunicare alle autorità nazionali informazioni sui soggetti responsabili).

In applicazione di ciò, gli artt. 31 e 32 D.Lgs. 81/08 statuiscono il dovere di costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione ed i requisiti professionali per i soggetti investiti dei ruoli di Responsabile ed Addetto, nonché le ipotesi di obbligatorietà della costituzione interna del servizio e talune sue peculiarità. Per i contenuti formativi dei requisiti stessi il D.Lgs. 81/08 rinvia all'Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 s.m.i., mentre ai fini della disciplina transitoria radica nel 13 agosto 2003 [2], la data di decorrenza dei requisiti stessi.

Con un articolato sistema di requisiti formativi e l'introduzione della formazione permanente attraverso l'aggiornamento professionale obbligatorio, viene offerto al fruitore del Servizio un più agevole ed oggettivo metro di valutazione di detta adeguatezza, mentre lo stesso

1. Corte Giust., 15 novembre 2001, causa C-49/00, in *Ambiente & Sicurezza sul Lavoro*, 2002, 1, 7, nonché in *Foro it*. 2002, IV, 432.
2. Entrata in vigore del D.Lgs., 23 giugno 2003, n. 195/03, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, 29 luglio 2005, n. 174, che aveva introdotto l'art. 8 *bis* nel D.Lgs. 626/94.

Legislatore ha statuito una disciplina transitoria e di cedevolezza che consente di impedire la dispersione di importanti professionalità acquisite con l'esperienza nonché di prevenire possibili contrasti con la legislazione regionale; infatti, il novellato art. 117, quinto comma, della Costituzione della Repubblica statuisce la partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e l'attuazione degli atti dell'Unione Europea da parte dei medesimi soggetti.

L'organizzazione del lavoro è sempre più permeata dalla responsabilità di obiettivi affidata ad un gruppo di lavoro e condivisa dall'intera compagine proattiva; nell'ambito di tale gruppo, senza con ciò voler necessariamente recuperare la tradizionale – e desueta – organizzazione piramidale, deve identificarsi un soggetto con capacità gestionali tali, da consentirgli di dirigere la funzione che il D.Lgs. 81/08 (già dal D.Lgs. 626/94) postula come fulcro del miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro oggetto dell'azione del Servizio di Prevenzione e Protezione e dei suoi Addetti.

Esso, infatti, concorre a formare la volontà del Datore di Lavoro (artt. 29, comma primo, e 33, comma primo, D.Lgs. 81/08), conferendo il suo apporto tecnico e di coordinamento delle eventuali risorse tecniche alle scelte comunque proprie del Datore di Lavoro stesso; la funzione del R.S.P.P. nei confronti del Datore di Lavoro potrebbe sintetizzarsi nel motto ***"prevengo per proteggerTi"***.

Particolare attenzione viene posta alle componenti relazionali del Responsabile, con riferimento agli altri attori della sicurezza (e della salute), quali il Medico Competente, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (aziendali, territoriali o di comparto e di sito produttivo), nonché gli Organi di Vigilanza.

In realtà, per il miglior perseguimento di tale elevato obiettivo, il Responsabile non può limitare la sua azione ai soli lavoratori addetti, dovendo necessariamente essere coinvolto nell'azione di cooperazione e coordinamento con gli appaltatori ed i lavoratori autonomi, nonché per ogni altro evento suscettibile di interazione con l'attività lavorativa specifica, quale – a titolo esemplificativo – l'installazione di attrezzature di lavoro ovvero l'esecuzione dei controlli periodici.

L'esigenza di trattare delle responsabilità, non deve far trascurare l'esigenza di identificazione positiva del ruolo del Responsabile e degli

Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione.

Ciò che occorre precisare è il ruolo svolto dal Responsabile del servizio (R.S.P.P.).

La norma impone al Datore di Lavoro di dotarsi di un collaboratore in possesso di capacità e requisiti professionali, investendo lo stesso Datore di Lavoro di ogni responsabilità conseguente la scelta del soggetto, sotto il profilo della cosiddetta *culpa in eligendo*. Tale scelta è orientata dai requisiti di cui all'art. 32 D.Lgs. 81/08 (già art. 8 *bis* D.Lgs. 626/94).

Le responsabilità derivanti dal compito di Responsabile del S.P.P., che non è esposto a sanzioni di natura contravvenzionale relativamente al suo operato specifico, costituiscono ulteriore elemento di indagine, atteso che l'introduzione dei requisiti culturali e professionali per lo svolgimento del compito postula l'affermazione più rigorosa della relativa responsabilità, sotto le diverse specie di quella penale e civile.

L'esigenza di forme di tutela per il Responsabile, sotto il profilo di forme assicurative per la responsabilità professionale, viene trattata al fine di delineare gli elementi utili a fornire detta tutela.

La valutazione dei rischi e l'opera di formazione ed informazione, nonché gli adempimenti tecnico-amministrativi costituiscono elementi di necessario ausilio per il Responsabile del Servizio.

La comunicazione e la conoscenza degli elementi psico-sociali completano il bagaglio culturale, così come prescritto dallo specifico obbligo formativo, offrendo un importante supporto per l'organizzazione del lavoro in sicurezza e la prevenzione di fenomeni di disadattamento, inclusi nel più ampio dovere di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c., tra i quali annoveriamo il cosiddetto *mobbing*.

La stesura a sei mani del testo è espressione della necessaria sinergia tra le diverse competenze e funzioni da cui deve scaturire il sistema salute e sicurezza, nell'ambito di ciascuna struttura di lavoro.

Attenzione particolare sembra essere stata dedicata all'esigenza di coordinamento tra le diverse Amministrazioni coinvolte nella disciplina tecnica e nel controllo, così come già anticipato nel corso dell'estate 2002, che ha visto la costituzione di un apposito tavolo tecnico ad opera dei Ministri del Lavoro e della Salute, oltre ai coordinamenti locali già attuati *ex lege* 123/07 (D.P.C.M. 21 dicembre 2007) ed *ex* art. 5 D.Lgs. 81/08 (*Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di*

salute e sicurezza sul lavoro): minimo comune denominatore, la tutela della salute e della sicurezza, nella cui realizzazione sono significativamente impegnati detti Ministeri, unitamente a quello dell'Interno [3].

Al coordinamento dei servizi, sia di informazione che di vigilanza, ha posto particolare attenzione il Legislatore in occasione della delega per l'Unico Testo Normativo in materia di sicurezza sul lavoro di cui all'art. 1 Legge 123/07 [4].

Si riporta, di seguito, il testo dell'art. 1 della Legge 123/07, contenente la delega in favore del Governo per la realizzazione del Testo Unico in materia antinfortunistica.

Art. l. *(Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in mate-

3. Si segnala, per uno sguardo d'insieme sulla materia M. Lepore, *Problemi della sicurezza nei luoghi di lavoro, ricerche, giurisprudenza e prospettive di riforma*, in A.D.L., 2003, supplemento monografico; Guariniello R., *Il D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e la Corte di Cassazione*, in *Foro It*., 2000, II, 21; Montuschi L., *Il quadro legale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, in M. Ricci, a cura di, 1999, 59 e 109; S. Rovetta, *Manuale per l'applicazione del D.Lgs. 626/94*, EPC Libri, 2002.

4. T. Treu, *La nuova legge sulla sicurezza sul lavoro: linee guida*, in *Mass. Giur. Lav*., 2007, 696; M. Lepore, *Il disegno di legge delega per l'amando Testo Unico di sicurezza*, in *Ambiente & Sicurezza sul Lavoro*, 2007, 7/8, 7; A. Messineo, S. Tessari, *Il Testo Unico a raggi X*, in *Ambiente & Sicurezza sul Lavoro*, 2007, 11, 8.

ria, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione;

b) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della specificità di settori ed ambiti lavorativi, quali quelli presenti nella pubblica amministrazione, come già indicati nell'articolo 1, comma 2, e nell'articolo 2, comma 1, lett. *b)*, secondo periodo, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive (modificazioni, nel rispetto delle competenze in materia di sicurezza antincendio come definite dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, nonché assicurando il coordinamento, ove necessario, con la normativa in materia ambientale;

c) applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati prevedendo:

   1) misure di particolare tutela per determinate categorie di lavoratori e lavoratrici e per specifiche tipologie di lavoro o settori di attività;
   2) adeguate e specifiche misure di tutela per i lavoratori autonomi, in relazione ai rischi propri delle attività svolte e secondo i principi della raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003;

d) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel pieno rispetto dei livelli di tutela, con particolare riguardo alle piccole, medie e micro imprese; previsione di forme di unificazione documentale;

e) riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisionali e dispositivi di protezione individuale, al fine di operare il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo;

f) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le

infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, con riguardo in particolare alla responsabilità del preposto, nonché della natura sostanziale o formale della violazione, attraverso:

1) la modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi, confermando e valorizzando il sistema del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;
2) la determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda, previste solo nei casi in cui le infrazioni ledano interessi generali dell'ordinamento, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, da comminare in via esclusiva ovvero alternativa, con previsione della pena dell'ammenda fino a euro ventimila per le infrazioni formali, della pena dell'arresto fino a tre anni per le infrazioni di particolare gravità, della pena dell'arresto fino a tre anni ovvero dell'ammenda fino a euro centomila negli altri casi;
3) la previsione defila sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino ad euro centomila per le infrazioni non punite con sanzione penale;
4) la graduazione delle misure interdittive in dipendenza della particolare gravità delle disposizioni violate;
5) il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed associazioni dei familiari delle vittime della possibilità di esercitare, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale;
6) la previsione della destinazione degli introiti delle sanzioni pecuniarie per interventi mirati alla prevenzione, a campagne di informazione e alle attività dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali;

g) revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, compreso il medico competente, anche attraverso idonei percorsi formativi, con particolare riferimento al rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale; introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo;

h) rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici, anche quali strumento di aiuto alle imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

i) realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività e delle politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato all'emanazione di indirizzi generali uniformi e alla promozione dello scambio di informazioni anche sulle disposizioni italiane e comunitarie in corso di approvazione, nonché ridefinizione dei compiti e della composizione, da prevedere su base tripartita e di norma paritetica e nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 117 della Costituzione, della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro e dei comitati regionali di coordinamento;

l) valorizzazione, anche mediante rinvio legislativo, di accordi aziendali, territoriali e nazionali, nonché, su base volontaria, dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;

m) previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, fondato sulla specifica esperienza, ovvero sulle competenze e conoscenze in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, acquisite attraverso percorsi formativi mirati;

n) definizione di un assetto istituzionale fondato sull'organizzazione e circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche utili a favorire la promozione e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso il sistema informativo nazionale per la pre-

venzione nei luoghi di lavoro, che valorizzi le competenze esistenti ed elimini ogni sovrapposizione o duplicazione di interventi;

o) previsione della partecipazione delle parti sociali al sistema informativo, costituito da Ministeri, regioni e province autonome, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), e del concorso allo sviluppo del medesimo da parte degli organismi paritetici e delle associazioni e degli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne;

p) promozione della cultura e delle azioni di prevenzione, da finanziare, a decorrere dall'anno 2008, per le attività di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a valere, previo atto di accertamento, su una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL, attraverso:

   1) la realizzazione di un sistema di governo per la definizione, tramite forme di partecipazione tripartita, di progetti formativi, con particolare riferimento alle piccole, medie e micro imprese, da indirizzare, anche attraverso il sistema della bilateralità, nei confronti di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale;

   2) il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e micro imprese, i cui oneri siano sostenuti dall'INAIL, nell'ambito e nei limiti delle spese istituzionali dell'Istituto. Per tali finanziamenti deve essere garantita la semplicità delle procedure;

   3) la promozione e la divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro all'interno dell'attività scolastica ed universitaria e nei percorsi di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e in considerazione dei relativi principi di autonomia didattica e finanziaria;

q) razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza nel rispetto dei principi di cui all'articolo 19 del de-

creto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, al fine di rendere più efficaci gli interventi di pianificazione, programmazione, promozione della salute, vigilanza, nel rispetto dei risultati verificati, per evitare sovrapposizioni, duplicazioni e carenze negli interventi e valorizzando le specifiche competenze, anche riordinando il sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento;

r) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore e la lavoratrice subordinati e per i soggetti ad essi equiparati in relazione all'adozione delle misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e delle lavoratrici;

s) revisione della normativa in materia di appalti prevedendo misure dirette a:

   1) migliorare l'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti, anche attraverso l'adozione di meccanismi che consentano di valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private, considerando il rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro quale elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica;

   2) modificare il sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso, al fine di garantire che l'assegnazione non determini la diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

   3) modificare la disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, prevedendo che i costi relativi alla sicurezza debbano essere specificamente indicati nei bandi di gara e risultare con-

grui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture oggetto di appalto;

t) rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria, adeguandola alle differenti modalità organizzative del lavoro, ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, nonché al criteri ed alle linee Guida scientifici più avanzati, anche con riferimento al prevedibile momento di insorgenza della malattia:

u) rafforzare e garantire le tutele previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

v) introduzione dello strumento dell'interpello previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni, relativamente a quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuando il soggetto titolare competente a fornire tempestivamente la risposta.

3. I decreti di cui al presente articolo non possono disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze.
4. I decreti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle infrastrutture, limitatamente a quanto previsto dalla lettera *s)* del comma 2, dello sviluppo economico, limitatamente a quanto previsto dalla lettera *e)* del comma 2, di concerto con il Ministro per le politiche europee, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della solidarietà sociale, limitatamente a quanto previsto dalla lettera *l)* del comma 2, nonché gli altri Ministri competenti per materia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.
5. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.

Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo può adottare, attraverso la procedura di cui ai commi 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

7. Dall'attuazione dei criteri di delega recati dal presente articolo, con esclusione di quelli di cui al comma 2, lettera *p)*, numeri 1) e 2), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente delega le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.

La **Legge 123/07**, inoltre, ha introdotto nella disciplina prevenzionistica diverse misure, immediatamente precettive (25/08/07 ed, alcune, dal 01/09/07), sia quale fonte autonoma, sia quali aggiunte e varianti al D.Lgs. 626/94.

In particolare, ha precisato i doveri del committente, estendendoli definitivamente a tutta l'attività oggetto dell'appalto, ancorché parzialmente ulteriormente appaltata (subappalto), nonché imponendo la necessità di preventiva determinazione delle misure finalizzate all'eliminazione delle interferenze (elaborazione del DUVRI – **Documento Unico di Valutazione dei Rischi per l'eliminazione delle Interferenze**) ed alla preventiva **determinazione specifica dei costi per la sicurezza,** nonché l'obbligo per tutti i soggetti coinvolti in attività in appalto o in virtù di lavoro autonomo all'esterno dei locali della propria azienda o struttura, ad esibire una **tessera di riconoscimento**, salvo i casi di sua possibile sostituzione con registro vidimato.

Inoltre, in ragione di eventuali violazioni di rilievo (gravi e reiterate) sia in ordine alla regolarità dei rapporti di lavoro che alle misure di prevenzione, le medesima Legge 123/07 ha conferito il potere di **sospensione dell'attività d'impresa**, con un oneroso sistema di ripristino di detta attività. Ancorché il provvedimento e la relativa revoca possano

venire limitati alla sola unità produttiva la legge 123/07, altresì, ha esteso il regime di **responsabilità amministrativa della società *ex* D.Lgs. 231/01**, anche ai reati previsti e punti dagli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni colpose, limitatamente a quelle gravi o gravissime) del codice penale, con sanzioni pecuniarie pari, nel massimo, al valore di mille quote ed interdittive fino ad un anno.

Ulteriori misure sono stabilite in ordine al coordinamento dei servizi di vigilanza ed alla istituzione di una **banca dati nazionale**.

Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 [5], in esercizio della delega di cui all'art. 1 Legge 123/07, ha introdotto l'Unico Testo Normativo in materia di tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori, con entrata in vigore il 15/05/08.

Il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 [6] ha adempiuto alla duplice delega – recante la medesima data di promulgazione – di cui alla Legge 123/07, apportando significative aggiunte a varianti al D.Lgs. 81/08, dopo un anno dalla entrata in vigore di quest'ultimo.

Gli elementi essenziali dell'Unico Testo Normativo di cui al D.Lgs. 81/08 sono di diversi ordini:

- sotto il profilo dell'estensione della delega: ha la capacità di modificare la disciplina previgente, sostituendola, non dovendosi limitare alla mera compilazione;
- sotto il profilo dei destinatari: è destinato a tutti i soggetti che lavorano, con le peculiarità caratteristiche di rapporti di tipo autonomo o subordinato;
- sotto il profilo delle norme: valorizza la normativa tecnica, anche di fonte convenzionale, nonché assimila le direttive di prodotto con quelle di utilizzo;
- sotto il profilo delle finalità: coniuga definitivamente la sicurezza psicofisica con quella delle posizioni di lavoro (contrasto lavoro nero);

5. Pubblicato sul S.O. n. 108/L alla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 101 del 30 aprile 2008 e, pertanto, disponibile dal primo maggio 2008, in occasione della Festa del Lavoro.
6. Pubblicato sul S.O. n. 142/L alla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 180 del 5 agosto 2009, denominato "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*".

- sotto il profilo di informazione e coordinamento: in continuità con la Legge 123/07, impone ai dicasteri competenti ed agli specifici comitati di dare impulso alla diffusione della cultura della sicurezza, mentre valorizza i sistemi di qualificazione degli enti, giungendo ad assumerne l'obbligatorietà in presenza di determinati requisiti qualitativi e/o quantitativi;
- sotto il profilo sanzionatorio: rafforza il coordinamento degli organismi di vigilanza ed armonizza il sistema sanzionatorio tra contrasto al lavoro irregolare e prevenzione infortuni, operando distinzioni di gravità nelle violazioni, con l'introduzione di sanzioni di natura amministrativa, complessivamente elevandone le misure.

Successivamente al 2009, i diversi e puntuali rinvii operati dal D.Lgs. 81/2008 sono stati progressivamente adempiuti dai soggetti delegati, pur rimanendo alcuni provvedimenti ancora da emanare come, a titolo esemplificativo, quello relativo alla qualificazione dei fornitori.

In materia di *formazione*, sono state emanate fondamentali misure, sia di ordine formale (es. modalità di documentazione/attestazione dei percorsi formativi) che sostanziale, relative all'adempimento del dovere di formazione, con particolare riferimento ai soggetti organizzatori e formatori; i contenuti sono stati articolati per gravità di rischio presuntivamente definita dalla classificazione ateco dell'azienda (**Accordi 21 dicembre 2011**: basso - es. Commercio, medio - es. PA, alto - es. costruzioni), nonché per particolari rischi specifici (es. **Accordo 22 febbraio 2012** *Mezzi di sollevamento*, **D.I. 4 marzo 2013** *Cantieri stradali*); inoltre, sono stati definiti i *requisiti dei formatori* in materia antinfortunistica (**D.I. 6 marzo 2013**). i percorsi formativi, di portata generale, sono stati distinti tra Lavoratori, Preposti e Dirigenti, nonché sono stati disciplinati quelli per i Datori di lavoro che intendano svolgere direttamente i compiti del Servizio di prevenzione e protezione.

In materia di *appalti*, sono state emanate le norme in riferimento agli *ambienti confinati o sospetti di inquinamento* (**D.P.R. 177/2011**), mentre sono state (con il *Decreto del Fare* di cui appresso) introdotte significative variazioni al campo di applicazione del Titolo IV, Capo I, D.Lgs. 81/2008, nonché agli adempimenti relativi al DUVRI.

Le norme di semplificazione (*Decreto del Fare*: **D.L. 69/2013 conv. L. 98/2013**) hanno avviato un percorso di semplificazione, nelle realtà

a basso rischio ancorché la relativa definizione è stata rinviata a successivo D.M. da emanare, degli adempimenti documentali (es. denuncia luoghi di lavoro industriali; DVR, POS, DUVRI e PSC), dopo l'eliminazione della facoltà di autocertificazione della valutazione del rischio per talune categorie di aziende.

2 I compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione

La comunicazione e la gestione del rischio presente in un'azienda sono le due facce della stesa medaglia e rappresentano altrettante sfide per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; accanto alla conoscenza tecnica è necessario saper comunicare i contenuti che fanno parte del proprio bagaglio culturale ed etico [1].

Il Responsabile deve quotidianamente confrontarsi sia con i compiti tecnico-organizzativi derivanti dalla sua funzione che con le persone destinatarie della sua azione di tutela e prevenzione A tal fine il Responsabile è chiamato ad interagire con molteplici soggetti, sia all'interno che all'esterno dell'unità produttiva [2].

Nello svolgimento dei suoi compiti il Responsabile verrà a conoscenza di informazioni inerenti i processi produttivi in ordine alle quali ha l'obbligo di segreto secondo la disposizione di cui all'art. 33, comma 2, D.Lgs. 81/08.

---

1. Tulli F., *Sicurezza, una professione che ha tre dimensioni*, intervento nel Convegno *"Compiti, requisiti e responsabilità del RSPP. Un decreto da riformare?"*, in *Ambiente & Sicurezza sul Lavoro*, 2003, 12, 109."

2. A. Porpora, *Dai sindacati agli enti: relazioni a 360 gradi*, intervento nel Convegno "*Compiti, requisiti e responsabilità del RSPP. Un decreto da riformare?*", in *Ambiente & Sicurezza sul Lavoro*, 2003, 12, 33; R. Bortone, *Il Servizio di prevenzione*, in *Ambiente, salute e sicurezza*, a cura di L. Montuschi, Giappichelli, 1997, 135. **Art. 33** D.Lgs. 81/08 *Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione*
   1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
   a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
   b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
   c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
   d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
   e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
   f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.
   2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.
   3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

2.1 I rapporti all'interno dell'azienda

Lo stesso concetto di prevenzione, oggi, si è evoluto dalla connotazione "oggettiva" di cui alla legislazione degli anni cinquanta a quella "soggettiva" di derivazione comunitaria [3].

Il rischio non si riduce solo con forme di difesa passiva, ma con la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti, dal lavoratore esposto al rischio al datore di lavoro che ne ha valutato l'incidenza nell'organizzazione dell'impresa, passando per preposti e dirigenti, ciascuno secondo le proprie competenze ed attribuzioni.

Il Responsabile, pertanto, deve preoccuparsi di far avviare un sistema efficace di collaborazione tra i diversi ruoli aziendali, mentre dovrebbe essere il collettore di una serie di rapporti particolari, quali quelli con gli altri attori di supporto della sicurezza (Medico Competente e Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) e gli Organi di Vigilanza [4].

2.1.1 Il Datore di Lavoro e le altre funzioni

L'art. 33, comma 3, D.Lgs. 81/08 statuisce che il Servizio di Prevenzione e Protezione è utilizzato dal Datore di Lavoro.

Questi, nell'esercizio legittimo del proprio potere organizzativo, potrà consentire anche ad altre funzioni aziendali di fruire direttamente delle attività del Servizio, mediante apposite deleghe, con le caratteristiche già menzionate, atteso che il naturale interlocutore del Servizio (*rectius*, del suo Responsabile) è il Datore di Lavoro.

Ciò anche perché il Datore di Lavoro è il naturale destinatario delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, e la nomina del responsabile del servizio di prevenzione, che ha compiti esclusivamente consultivi, non lo esonera da tale responsabilità [5].

Le responsabilità conseguenti l'inadempimento del cosiddetto "debito

---

3. M. Biagi, *Dalla nocività conflittuale alla sicurezza partecipata: relazioni industriali e ambienti di lavoro*, in Europa verso il 1992, in T*utela dell'ambiente di lavoro e direttive CEE*, M. Biagi (a cura di), Roma, 1991; M. Lepore, *La rivoluzione copernicana della sicurezza nel lavoro*, in *Lav. Inf.*, 1994, n. 22, 5.
4. R. Vitale, *Prevenzione e Protezione? Per fortuna che c'è il manager*, in *Ambiente & Sicurezza sul Lavoro*, 2003, 3, 37, il quale descrive "*funzioni e caratteristiche del professionista in prima linea sul fronte della sicurezza*". E. Greco e G.M. Pirone, *Il responsabile del servizio prevenzione e protezione - un manager della sicurezza nell'attuale sistema di gestione della prevenzione, Istituto Italiano Medicina Sociale, Roma, 2002, 8.*
5. Tribunale Trento, 17 dicembre 2001, in *Giur. Merito*, 2002, 1063.

di sicurezza" è distribuita sui diversi soggetti della linea gerarchica, che coincide con i soggetti titolari dei poteri decisionali e di intervento, nonché di adozione di eventuali misure temporanee, necessarie ed urgenti [6].

Il Responsabile osserva, valuta e suggerisce; ad esempio l'adozione di procedure di sicurezza e l'affissione delle relative norme all'esterno dei luoghi pericolosi non rientra nei compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il quale ha il mero obbligo nei confronti del datore di lavoro di segnalare la presenza di omissioni in materia, dovendo, poi, il datore di lavoro stesso provvedere all'applicazione delle prescrizioni del caso [7].

L'art. 31, comma 2, secondo periodo, D.Lgs. 81/08 statuisce che i dipendenti designati per il Servizio di Prevenzione e Protezione (tra i quali lo stesso Responsabile), non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.

L'introduzione dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile, operata con il D.Lgs. 195/03, ha comportato un passaggio determinante nella definizione della professionalità del Responsabile, con importanti conseguenze sia sul piano della verifica di tale professionalità che su quello dell'adeguata sua valorizzazione.

Gli obblighi di vigilanza e controllo che gravano sul datore di lavoro non vengono meno con la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione, cui sono demandati compiti diversi, intesi ad individuare i fattori di rischio, ad elaborare le misure prevenite protettive e le procedure di sicurezza; detti doveri, pertanto, permangono in capo al Datore di lavoro ovvero in capo ai Dirigenti da questi appositamente delegati in conformità alle previsioni di cui all'art. 16 D.Lgs. 81/08 [8] ed ai Preposti [9].

---

6. Tribunale Marsala, 21 giugno 2005, in *www.altalex.it.*
7. Pretura Trento, 25 gennaio 1999, in *Dir. Lav.*, 2000, II, 299.
8. Cass., IV Pen., 25 marzo 2009, n. 13068, in *Ambiente & Sicurezza sul Lavoro*, 2009, 7/8, 113.
9. Cass., IV Pen., 14 gennaio 2010, n. 1502, in *Olympus.uniurb.it*, secondo la quale "*il preposto è una delle tre figure cui, secondo la nostra legislazione antinfortunistica e secondo la giurisprudenza formatasi al riguardo, competono, nell'ambito dell'impresa, specifiche posizioni di garanzia autonomamente previste. Il preposto, come il datore di lavoro e il dirigente, è individuato direttamente dalla legge e dalla giurisprudenza come soggetto cui competono poteri originari e specifici, differenziati tra loro e collegati alle funzioni a essi demandati, la cui inosservanza comporta la diretta responsabilità del soggetto 'iure proprio'*". In dottrina, M.R. GENTILE, *I dirigenti e i preposti*, in *Il Testo Unico della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*, a cura di M. TIRABOSCHI, Milano, 2008, 208.

Contenuto del CD-Rom

Il CD Rom allegato al presente volume si avvia automaticamente per i sistemi predisposti con autorun. Nel caso non si avviasse, occorre accedere all'unità CD/DVD (esempio: D:\) ed eseguire il file **index.html**. Per la corretta visualizzazione su Explorer o su gli altri browser occorre "consentire i contenuti bloccati".

Il cd rom contiene una selezione di normativa, giurisprudenza e documentazione di approfondimento:

Normativa e giurisprudenza di riferimento

- D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 - Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (in attesa della conversione in legge).
- Deliberazione della Giunta regionale Toscana 9 dicembre 2013, n. 1065 - Linee di indirizzo per gli accertamenti sanitari di assenza di alcoldipendenza in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi. Approvazione.
- Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 - Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.
- Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 - Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
- Decreto Interministeriale 30 novembre 2012 - Procedure standardizzate per la valutazione del rischio di cui all'art.29, comma 5, del de-

creto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., ai sensi dell'art.6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo.

- Documento 28 novembre 2012 - Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro Comitato 9 - Sottogruppo "Agenti Chimici" - Criteri e strumenti per la valutazione e la gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Titolo IX, Capo I "Protezione da Agenti Chimici" e Capo II "Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni"), alla luce delle ricadute del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Registration Evaluation Authorisation Restriction of Chemicals - REACH), del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Classification Labelling Packaging - CLP) e del Regolamento (UE) n. 453/2010 (recante modifiche all'Allegato II del Regolamento CE 1907/2006 e concernente le disposizioni sulle schede di dati di sicurezza).

- Parere motivato 21 novembre 2012 - Infrazione n. 2010/4227 - indirizzato alla Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per non conformità dei provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

- Deliberazione della Giunta regionale Piemonte 22 ottobre 2012, n. 21-4814 - Atto di indirizzo per la verifica del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalc. e per la verifica di assenza di condizioni di alcol dip. nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai sensi Allegato 1 Intesa Stato-Regioni 2006 e art. 41 c. 4-*bis* D.Lgs 81/08 e smi.

- Accordo 25 luglio 2012, n. 153 Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante "Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni". (Repertorio atti n. 153 /CSR del 25 luglio 2012).

- Linea guida per il settore della musica e delle attività ricreative, ai sensi dell'articolo 198 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., approvata dalla Commissione consultiva permanente per la sicurezza e la salute sul lavoro nella seduta del 7 marzo 2012.

- Accordo 22 febbraio 2012 Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. (Repertorio atti n. 53/CSR).

- Accordo 21 dicembre 2011 Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

- Accordo 21 dicembre 2011 Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

- Commento agli Accordi della Conferenza Stato, Regioni e Provincie Autonome del 21 dicembre 2011.

- Nota 11 luglio 2011 Ministero Lavoro e delle Politiche Sociali Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 D.Lgs. n. 81/08 - Chiarimenti sul sistema di controllo (comma 4 dell'articolo 30 del D.Lgs. 81/2008) ed indicazioni per l'adozione del sistema disciplinare (comma 3 dell'articolo 30 del D.Lgs. 81/2008) per le Aziende che hanno adottato un modello organizzativo e di gestione definito conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL (edizione 2001) o alle BS OHSAS 18001:2007 con Tabella di correlazione articolo 30 D.Lgs. n. 81/2008 - Linee guida UNI INAIL - BS OHSAS 18001:2007 per

l'identificazione delle "parti corrispondenti" di cui al comma 5 dell'articolo 30.

- Circolare 30 giugno 2011 della Commissione Permanente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Prime indicazioni esplicative in merito alle implicazioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Registration Evaluation Authorisation Restriction of Chemicals - REACH), del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Classification Labelling Packaging - CLP) e del Regolamento (UE) n. 453/2010 (recante modifiche dell'Allegato II del Regolamento CE 1907/2006 e concernente le disposizioni sulle schede di dati di sicurezza), nell'ambito della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Titolo IX del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Capo I "Protezione da Agenti Chimici" e Capo II "Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni").
- Corte d'Assise di Torino, Sez. II, Sentenza del 15 aprile 2011 Dispositivo della sentenza con la quale, il 15 aprile 2011, la seconda Sezione della Corte d'Assise di Torino ha riconosciuto le responsabilità penali e civili della multinazionale tedesca ThyssenKrupp in relazione alla morte di sette operai, rimasti coinvolti nell'incendio sviluppatosi il 7 dicembre 2007 all'interno degli stabilimenti torinesi.
- D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17 Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.
- Accordo interconfederale 9 giugno 2008 Accordo interconfederale per il recepimento dell'Accordo quadro europeo sullo stress lavoro-correlato concluso l'8 ottobre 2004 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES.
- D.L. 3 giugno 2008 n. 97 conv. con L. 2 agosto 2008 n. 129 Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini.
- Consiglio di Stato, sez. VI decisione 15 aprile 2008 n. 1739 Pubblico impiego - docenti universitari - mobbing - violazione di obblighi di sicurezza e protezione a carico del datore di lavoro - giurisdizione del GA [art. 2087 c.c.].

- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi Prime indicazioni operative - 20 marzo 2008.
- Determinazione 5 marzo 2008 n. 3 Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza.
- Legge 3 agosto 2007 n. 123 Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.
- Accordo 5 ottobre 2006 n. 2635 Accordo ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, concernente le Linee guida interpretative dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-regioni il 26 gennaio 2006, in attuazione dell'articolo 8-*bis*, comma 3, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, introdotto dall'articolo 1 del D.Lgs. del 23 giugno 2003, n. 195 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
- Cassazione penale, sez. IV, 20 aprile 2005, n. 11351.
- Provvedimento 26 gennaio 2006 Accordo Stato, regioni e province autonome, in attuazione degli articoli 36-quater, comma 8, e 36-*quinquies*, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (Repertorio atti n. 2429).
- Provvedimento 26 gennaio 2006 Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. (Atto n. 2407).

- Determinazione 28 luglio 2004, n. 13 dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. Chiarimenti in merito ai lavori di manutenzione ed ai contratti aperti.
- Circolare 3 dicembre 2003 n. 39 Prot. n. 22522/rla/195 Decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195. Chiarimenti interpretativi. - argomenti: rapporti di lavoro.
- Circolare n. 71/2003 Relazione del comitato scientifico nominato a seguito di delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL del 26 luglio 2001 n. 473/2001 su malattie psichiche e psicosomatiche da stress e disagio lavorativo, compreso il "mobbing".
- Decreto Ministeriale 27 luglio 2000 Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di tecnico della prevenzione dell'ambiente e luoghi di lavoro, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

Altra documentazione

- Il codice internazionale di etica per gli operatori di medicina del lavoro (Accordo siglato da CES - sindacato Europeo; UNICE- "confindustria europea"; UEAPME - Associazione Europea Artigianato e PMI; CEEP - associazione europea delle imprese partecipate dal pubblico e di interesse economico generale).
- Regolamento inerente le particolari esigenze delle organizzazioni di volontariato che operano nel settore della Protezione Civile e per le Cooperative Sociali (Decreto interdirettoriale 13 aprile 2011).
- Salute e Sicurezza dei Lavoratori nell'ambito del Corpo della Guardia di Finanza (il Preposto, il Datore di Lavoro ed il Dirigente) D.M. 03/08/1998 n. 325 e D.M. 14/02/2002 (Finanze).
- Salute e sicurezza del lavoro nell'ambito del Ministero della Pubblica Istruzione.
- Salute e sicurezza del lavoro nell'ambito delle Forze Armate (il Preposto, il Datore di Lavoro ed il Dirigente) D.Lgs. 66/10 e D.P.R. 90/10, che - a far tempo dal mese di ottobre 2010 - hanno sostituito definitivamente D.M. 01/02/1997, D.M. 13/06/2000 n. 284 e D.M. 25/05/2005 (Difesa).

- Salute e Sicurezza del Lavoro nell'ambito delle Organizzazioni di Volontariato che operano nel settore della Protezione Civile e delle Cooperative Sociali (il Preposto, il Datore di Lavoro ed il Dirigente).
- Salute e Sicurezza del Lavoro nell'ambito delle rappresentanze diplomatiche all'estero D.M. 16 febbraio 2012, n. 51.
- Salute e sicurezza del lavoro nell'ambito delle strutture sanitarie (il Preposto, il Datore di Lavoro ed il Dirigente).
- Salute e sicurezza del lavoro nell'ambito delle università e degli istituti universitari (il Preposto, Il Datore di Lavoro ed il Dirigente) D.M. 5 agosto 1998, n. 363 (Ministero della Università e della ricerca scientifica e tecnologica).
- Salute e sicurezza del lavoro nell'ambito della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (il Preposto, il Datore di Lavoro ed il Dirigente) Decreto 14 giugno 1999, n. 450 (Interni).
- Schema per la designazione del RSPP.

Requisiti di sistema:

- Windows XP, Vista e 7.
- Internet Explorer 8 o superiore